

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 12**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CÒ)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

**procedimento penale n. 695/96 R.G. GIP pendente presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui
agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo di
stampa)**

Comunicata alla Presidenza

l'8 ottobre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 giugno 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento penale n. 695/96 R.G. GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 18 giugno 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 15 luglio e del 30 settembre 1997. Nella seduta del 15 luglio la Giunta ha ascoltato il signor Erminio Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria precedente, che ha provveduto a trasmetterli l'11 agosto scorso.

Il procedimento trae origine dalla querela presentata dal dottor Raffaele Massaro, magistrato in servizio presso il Tribunale di Belluno, in relazione ad un articolo apparso sul quotidiano «Il Corriere delle Alpi» il 5 aprile 1996, nel quale vengono riportati giudizi espressi dall'allora senatore Boso sul menzionato dottor Massaro. Le espressioni ritenute offensive della persona del querelante si riferiscono in particolare al modo in cui il giudice Massaro avrebbe gestito processi penali attinenti alle infiltrazioni mafiose nel Veneto. L'articolo in questione riporta integralmente il testo di un'interrogazione parlamentare presentata dall'ex senatore Boso il giorno precedente la pubblicazione dell'articolo di stampa e da questo trasmessa, tramite fax, alla redazione del quotidiano «Il Corriere delle Alpi». Le affermazioni incriminate sono del

seguinte tenore: «provoca sconcerto la decisione che ha accolto il ricorso dei proprietari degli appartamenti al Verokaj. Desti particolare attenzione il fatto che una delle persone che ha fatto ricorso sia il dottor Elefante, Presidente di sezione del TAR del Lazio. Non meno interessante è la composizione del collegio giudicante che ha deliberato su tale ricorso. E cioè i giudici Coppari, Massaro e Ciriotta... Tutta la vicenda lascia intuire quanto marcia sia l'amministrazione della giustizia nel bellunese».

Il signor Erminio Boso, nel corso della sua audizione presso la Giunta, ha precisato di aver svolto un'ampia ed approfondita attività di indagine sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria nel Veneto e di aver presentato numerosissime interrogazioni ed interpellanze su tale questione nonché una specifica interrogazione sul comportamento del giudice Massaro, interrogazione integralmente riportata nell'articolo di stampa apparso su «Il Corriere delle Alpi» il 5 aprile 1996. Egli inoltre ha sottolineato che tale attività di indagine era collegata alla carica da lui ricoperta di Vice Presidente della Commissione Antimafia.

Non può esservi dubbio alcuno che il comportamento del senatore Boso, consistito nell'aver trasmesso il testo di una interrogazione parlamentare al quotidiano «Il Corriere delle Alpi» affinché venisse pubblicato, come in effetti è poi avvenuto, non può essere sindacato dal giudice ordinario.

Dare pubblicità alla propria attività parlamentare tipica, che sicuramente ricomprende quella di presentare interrogazioni al Governo quale peculiare attività di controllo sull'operato di quest'ultimo, rappresenta una dilatazione della medesima volta a renderlo più efficace nell'ambito del rapporto che si instaura tra elettori ed eletti i quali, a

loro volta, sono posti così in condizione di valutare l'attività individuale del parlamentare eletto. Si tratta di una attività che nulla aggiunge all'opinione già espressa nell'esercizio della funzione parlamentare e come tale non censurabile, soprattutto nel caso in esame ove l'articolo incriminato non ha fatto altro che trascrivere il testo dell'interrogazione parlamentare. Giova comunque ricordare che tutte le forme di pubblicità all'attività tipica parlamentare ricadono sotto la guarentigia dell'insindacabilità in quanto attività volte a rendere note al vasto pubblico le opinioni espresse dal parlamentare.

Correttamente infatti si può affermare che ogni forma di pubblicità dell'attività parlamentare è funzionalmente collegata alla medesima in quanto mira a rendere noto al pubblico le modalità di svolgimento del mandato parlamentare anche quando le forme di pubblicità adottata sono costituite da

ulteriori dichiarazioni rese dal parlamentare nell'esercizio del mandato con riferimento alle opinioni già espresse (ulteriori approfondimenti, arricchimento di particolari ecc.).

Nel caso in esame di deve dunque concludere per la insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Boso al quotidiano «Il Corriere delle Alpi», in quanto espressioni testualmente riproducenti quelle contenute nell'interrogazione parlamentare, come tali qualificabili come opinioni espresse nell'esercizio della funzione di parlamentare.

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Cò, *relatore*

